

Citta' metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 3927 del 5/10/2020 di Concessione di derivazione d'acqua a uso energetico dal T. Germanasca di Rima (o T. Rodoretto) in Comune di Prali assentita a Pra Nouvel S.r.l.**

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

**- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3927 del 5/10/2020; Codice Univoco: TO-A-10633**

"Il Dirigente

(... *omissis* ...)

**DETERMINA**

- 1) di assentire a Pra Nouvel S.r.l. - C.F./P.IVA 10954430012 - con sede legale in Pomaretto (TO), Via Carlo Alberto n. 35, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Germanasca di Rima (o T. Rodoretto) in Comune di Prali in misura di litri/sec massimi 300 e medi 118 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 175 la potenza nominale media di kW 202,45 nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare sottoscritto in data 24/09/2020 rep. n. 58, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché al Comune rivierasco e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;
- 7) che il canone di cui al precedente punto è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(... *omissis* ...)

## **Disciplinare di concessione sottoscritto in data 24/9/2020**

(... *omissis* ...)

### **Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni, le condizioni e gli adempimenti inseriti nel Decreto della Consigliera Delegata n. 510-14076 del 18/12/2019 di questa Amministrazione e nei relativi allegati, oltre che nei pareri favorevoli/atti di assenso, comunque denominati, allegati al provvedimento di Autorizzazione Unica o richiamati nello stesso, pena la decadenza della concessione. Dovrà essere rispettato e attuato il piano di monitoraggio ambientale concordato con Arpa Piemonte avendo cura di fornire volta per volta le dovute comunicazioni ad Arpa e agli altri Enti competenti e di trasmettere loro i risultati delle campagne di monitoraggio condotte. Nel caso in cui, agli esiti dei monitoraggi condotti (sia istituzionali sia attivati *ad hoc* per conto del concessionario), si riscontrassero ricadute negative sul corpo idrico oggetto di intervento ascrivibili all'impianto in parola, il concessionario, in prima battuta, è tenuto ad attuare con la massima sollecitudine le misure di mitigazione degli impatti già definite in sede di istruttoria come altresì dettagliato al seguente art. 10 senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva, se del caso, l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. In dette circostanze il concessionario dovrà aver cura di condividere, sempre e preventivamente, le strategie di azione con ARPA Piemonte e con i competenti Uffici della Città metropolitana di Torino: ad ogni modo tutte le operazioni e misure di mitigazioni via via messe in atto dovranno essere regolarmente documentate ad ARPA Piemonte e alle Autorità competenti allo scopo di consentirne la corretta e piena valutazione e, ove necessario, le eventuali rimodulazioni e/o ridefinizioni.

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi. In tal senso in nessun modo potrà essere interrotto, ostacolato o alterato dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo il flusso d'acqua a servizio dell'uso acquedottistico in capo al Comune di Prali e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili al fine di garantirne la piena tutela oltre che la totale integrità delle relative infrastrutture. Per tutte le possibili interferenze delle opere con le infrastrutture dell'acquedotto in gestione al Comune di Prali il concessionario dovrà nominare un Responsabile incaricato della attuazione di tutte le prescrizioni e misure cautelative previste dal progetto citato all'art. 4 il quale, prima dell'avvio dei lavori e con opportuno anticipo, dovrà mettersi in contatto con i referenti del Comune al fine di condividere eventuali ulteriori accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro. Ad ogni modo in caso di eventi accidentali che possano comportare il rischio di contaminazione delle acque addotte dall'acquedotto ovvero l'interruzione del servizio, il Responsabile incaricato dovrà sempre dare immediata comunicazione al Comune di Prali e alle Autorità competenti. Resta inteso che in caso di eventi accidentali a danno dell'acquedotto o comunque di disservizi all'utenza idropotabile derivanti dalla fase di cantiere ovvero connessi alla fase di esercizio dell'impianto, occorrerà intervenire tempestivamente previa definizione delle modalità operative con i referenti del Comune di Prali: gli eventuali oneri di bonifica e/o di approvvigionamento idrico straordinario dell'abitato di Prali saranno in capo al titolare dell'utenza idroelettrica di cui al presente disciplinare. La risorsa idrica per l'acquedotto è sempre prioritaria e non verranno indennizzati al titolare dell'uso energetico eventuali riduzioni delle disponibilità idriche derivanti da necessità idropotabili.

Il concessionario dovrà esercitare la derivazione ad acqua fluente in modo da assicurare la continuità dei deflussi in alveo ed evitare variazioni delle disponibilità idriche a valle della restituzione. Durante l'esecuzione degli interventi e durante la fase di esercizio dell'impianto non dovrà essere causata alcuna turbativa del buon regime idraulico del torrente e tutti i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità del sito e il buon regime delle acque. I materiali di risulta degli scavi, qualora non riutilizzati *in situ* in prossimità dell'opera, in nessun modo potranno interessare alvei e incisioni di rii presenti nell'area, in particolar modo per quanto riguarda le piste

di cantiere. Il concessionario è inoltre tenuto alla messa in atto di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia della sponde del T. Germanasca di Rima, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente e agli Enti competenti, con le modalità che dovranno essere definite e condivise con gli Enti competenti prima dell'attivazione dell'impianto, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e rilasciata e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività sempre finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno.

Tutti i rifiuti eventualmente tratti dalle opere di adduzione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (*TO-A-10633*). Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

#### Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 67 l/s (DMV base) oltre alla modulazione di tipo A con fattore X pari al 20% - scenario "A" o "di rilascio ordinario" con [Qrilasciata = DMV base + 20%(Qnat. in arrivo alla traversa - DMV base)]. L'applicazione della modulazione in relazione alle portate istantanee in arrivo alla presa comporta l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di indicare le modalità con le quali saranno resi disponibili all'Autorità concedente i risultati delle rilevazioni in conformità a quanto altresì prescritto all'art. 9.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del DMV. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) ovvero dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPO), anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni normative. In prima battuta, in caso di possibili effetti negativi sul T. Germanasca di Rima ascrivibili all'impianto, è previsto che il concessionario attui un incremento dei rilasci tale per cui il predetto fattore X da considerare nella quantificazione della portata di DMV modulato dovrà essere innalzato ad un valore minimo pari ad almeno il 30% - scenario "B" o "di mitigazione con rilascio incrementato" con [Qrilasciata = DMV base + 30%(Qnat. in arrivo alla traversa - DMV base)]. In tale specifica circostanza il concessionario, previo confronto di merito con le Autorità competenti e acquisizione degli eventuali atti di assenso ritenuti necessari, è tenuto ad intervenire con la massima sollecitudine installando nuovi e idonei dispositivi fissi e inamovibili

atti a limitare la capacità di prelievo del sistema di derivazione in misura tale da conseguire il predetto incremento dei rilasci.

(... *omissis* ...)

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Poiché nei pressi della captazione è emersa la presenza di salti naturali invalicabili da parte dell'ittiofauna il concessionario ha richiesto deroga all'obbligo di realizzare la scala di risalita per l'ittiofauna; richiesta accolta dal competente Ufficio della Città metropolitana di Torino. Ad ogni modo tutti gli interventi da eseguirsi in alveo dovranno rispettare i periodi riproduttivi della fauna ittica e dovranno essere condotti secondo i disposti di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011, limitando il più possibile le eventuali fonti di impatto.

(... *omissis* ...)"